



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione giuridica

2013/0402(COD)

26.3.2015

EMENDAMENTI

38 - 171

Progetto di relazione
Constance Le Grip
(PE546.885v01-00)

Protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate
(segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

Proposta di direttiva
(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

AM\1055293IT.doc

PE552.084v03-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegReport

Emendamento 38
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, moneta di scambio dell'economia della conoscenza. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale formali quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento commerciale e come strumento di gestione dell'innovazione nel campo dell'impresa e della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani

Emendamento

(1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, moneta di scambio dell'economia della conoscenza. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale formali quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. ***I segreti commerciali e i diritti di proprietà intellettuale costituiscono due strumenti giuridici differenziati.*** Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento commerciale e come strumento di gestione dell'innovazione nel campo dell'impresa e della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle

aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 39 **Sergio Gaetano Cofferati**

Proposta di direttiva **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, moneta di scambio dell'economia della conoscenza. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale formali quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di

Emendamento

(1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, moneta di scambio dell'economia della conoscenza. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale formali quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di

conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. Le imprese, ***a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale.*** Esse usano la riservatezza come strumento commerciale e come strumento di gestione dell'innovazione nel campo dell'impresa e della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. Le imprese usano la riservatezza come strumento commerciale e come strumento di gestione dell'innovazione nel campo dell'impresa e della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Or. it

Emendamento 40
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, moneta di scambio dell'economia della conoscenza. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività delle imprese

Emendamento

(1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, moneta di scambio dell'economia della conoscenza. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività delle imprese

sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale **formali** quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso **e lo sfruttamento di conoscenze** che **sono preziose** per l'impresa che **le** detiene e non **sono diffuse**. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. **Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento commerciale e come strumento di gestione dell'innovazione nel campo dell'impresa e della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.**

sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso che **è prezioso** per l'impresa che **lo** detiene e non **è generalmente diffuso o facilmente accessibile alle persone che si occupano del tipo di informazioni in questione e da altre persone che potrebbero ottenere un valore economico dalla loro divulgazione o utilizzo**. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del termine "formale" dà l'impressione che i segreti commerciali siano una sorta di DPI, ma non è così. Il segreto commerciale e i DPI non dovrebbero essere messi sullo stesso piano in quanto sono di natura molto diversa e non hanno lo stesso scopo. Il sistema dei brevetti corrisponde a un contratto sociale in cui sono concessi diritti esclusivi in cambio della divulgazione, attraverso la sua descrizione nel brevetto, di un'invenzione. Occorre inoltre chiarire il significato del termine "diffuso" nel contesto dei segreti commerciali.

Emendamento 41 **Jiří Maštálka**

Proposta di direttiva **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la

Emendamento

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la

crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione, **con la protezione della mobilità dei lavoratori**. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

Or. en

Emendamento 42
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e

Emendamento

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese, **in quanto apportano una tutela significativa in particolare alle PMI** all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti

l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

Or. en

Emendamento 43
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul

Emendamento

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul

mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. ***La circolazione della conoscenza e delle informazioni devono considerarsi elementi fondamentali per assicurare dinamiche virtuose ed eque possibilità di sviluppo per le imprese.*** In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

Or. it

Emendamento 44
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) ***Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato***

Emendamento

(2) L'innovazione aperta ***funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. È uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze e rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create***

interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno.

L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

congiuntamente. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. *Tale ambiente favorisce* la creazione intellettuale e l'innovazione *in cui è garantita la mobilità dei lavoratori ed è* importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali *hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione.* Ciononostante, *la protezione* contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti *dei segreti commerciali non dovrebbe andare a discapito dell'innovazione e della mobilità dei lavoratori.*

Or. en

Motivazione

L'innovazione aperta non si basa soltanto su accordi contrattuali tra imprese relativamente alla gestione di diritti esclusivi. I segreti commerciali hanno un ruolo importante da svolgere, ma non sono necessariamente al centro del processo di innovazione aperta. Al contrario, l'eccessiva protezione può ostacolare l'innovazione aperta.

Emendamento 45

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le imprese **innovative** sono **sempre più** esposte a pratiche fraudolente, quali ad esempio furto, copia non autorizzata, spionaggio economico e violazione degli obblighi di riservatezza. Dette pratiche, che hanno origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione, sono intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali. ***Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle TIC, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche.*** L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la ***legittima capacità del detentore del*** segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal suo ruolo di precursore, grazie ai risultati dei propri sforzi ***in materia di innovazione.*** Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, ***gli incentivi ad intraprendere attività transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione. Pertanto, l'innovazione e la creatività sono scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, cosa che incide sul buon funzionamento del mercato interno e ne mette a repentaglio le potenzialità di sostegno alla crescita.***

Emendamento

(3) Le imprese sono esposte a pratiche fraudolente, quali ad esempio furto, copia non autorizzata, spionaggio economico e violazione degli obblighi di riservatezza. Dette pratiche, che hanno origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione, sono intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la ***capacità della persona che controlla lecitamente*** il segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal suo ruolo di precursore, grazie ai risultati dei propri sforzi. Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, ***le imprese saranno meno sicure quando collaborano con i partner transfrontalieri, il che pregiudicherebbe il potenziale di crescita del mercato interno.***

Or. en

Motivazione

Lo scopo dei considerando è di motivare in modo conciso le norme essenziali dell'articolato, senza teorizzare in modo dettagliato su questioni che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (politica di innovazione e cosa la incentiva o meno).

Emendamento 46

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) *Gli sforzi intrapresi a livello internazionale, ossia nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, per porre rimedio a questo problema hanno portato alla conclusione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS). Detto accordo* contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, ***che costituiscono norme internazionali comuni. Tutti gli Stati membri, ma anche l'Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio***⁵.

Emendamento

(4) *L'accordo* sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali, ***che nel testo sono indicati come "informazioni riservate"***, contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi.

⁵*Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).*

Or. en

Motivazione

Pochissimi paesi hanno sostenuto il negoziato GATT in materia di segreti commerciali. I

paesi coinvolti nei negoziati non hanno raggiunto un accordo al riguardo. È per questo motivo che l'accordo TRIPS è rimasto vago e non menziona il termine segreti commerciali ma "informazioni riservate", dando agli Stati membri una certa autonomia.

Emendamento 47

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) *Nonostante l'accordo TRIPS*, tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Così, ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali e/o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Ciò significa che il campo d'applicazione della tutela non è di facile determinazione e differisce da uno Stato membro all'altro. Inoltre, non vi è nessuna coerenza per quanto riguarda i mezzi di ricorso civili disponibili in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del detentore del segreto commerciale. Esistono differenze tra gli Stati membri anche per quanto riguarda il trattamento dei terzi che hanno acquisito il segreto commerciale in buona fede ma sono successivamente venuti a sapere, al momento dell'uso, che la loro acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto.

Emendamento

(5) Tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Così, ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali e/o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Ciò significa che il campo d'applicazione della tutela non è di facile determinazione e differisce da uno Stato membro all'altro. Inoltre, non vi è nessuna coerenza per quanto riguarda i mezzi di ricorso civili disponibili in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del detentore del segreto commerciale. Esistono differenze tra gli Stati membri anche per quanto riguarda il trattamento dei terzi che hanno acquisito il segreto commerciale in buona fede ma sono successivamente venuti a sapere, al momento dell'uso, che la loro acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto.

Or. en

Motivazione

L'accordo TRIPS fornisce di proposito una definizione ampia di informazioni riservate e non menziona i segreti commerciali.

Emendamento 48

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le differenze esistenti nella tutela giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di tutela omogeneo in tutta l'Unione. Ciò provoca una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolisce l'effetto deterrente complessivo delle norme. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione in materia di ricerca o di fabbricazione, l'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. ***Le attività di ricerca e sviluppo in rete e le attività connesse all'innovazione, comprese le attività di fabbricazione e i successivi scambi transfrontalieri, sono rese meno attraenti e più difficili all'interno dell'Unione, cosa che comporta anche inefficienze a livello dell'Unione sul piano dell'innovazione. Inoltre, gli Stati membri con livelli di protezione relativamente più bassi, dove i segreti commerciali possono essere rubati o acquisiti in altri modi illeciti, presentano un rischio commerciale più elevato. Ciò comporta una perdita di efficienza nell'allocazione dei capitali da destinare***

Emendamento

(7) Le differenze esistenti nella tutela giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di tutela omogeneo in tutta l'Unione. Ciò provoca una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolisce l'effetto deterrente complessivo delle norme. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione in materia di ricerca o di fabbricazione, l'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'UE di merci provenienti da paesi terzi che sono state progettate, fabbricate e commercializzate grazie a segreti commerciali ***che si sono dimostrati essere*** rubati o acquisiti in modo illecito. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.

alle attività innovative favorevoli alla crescita, a causa della spesa più elevata che si rende necessaria per adottare misure di tutela tali da compensare la protezione giuridica insufficiente in alcuni Stati membri. Tale situazione, inoltre, favorisce anche l'attività dei concorrenti sleali, che, dopo aver illecitamente acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato interno merci costituenti violazione. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'UE di merci provenienti da paesi terzi che sono state progettate, fabbricate e commercializzate grazie a segreti commerciali rubati o acquisiti in *altri modi illeciti*. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 49
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le differenze esistenti nella tutela giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di tutela omogeneo in tutta l'Unione. Ciò provoca una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolisce l'effetto deterrente complessivo delle norme. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione in materia di ricerca o di fabbricazione, l'esternalizzazione o gli

Emendamento

(7) Le differenze esistenti nella tutela giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di tutela omogeneo in tutta l'Unione. Ciò provoca una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolisce l'effetto deterrente complessivo delle norme. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione in materia di ricerca o di fabbricazione, l'esternalizzazione o gli

investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. **Le attività di ricerca e sviluppo in rete e le attività connesse all'innovazione, comprese le attività di fabbricazione e i successivi scambi transfrontalieri, sono rese meno attraenti e più difficili all'interno dell'Unione, cosa che comporta anche inefficienze a livello dell'Unione sul piano dell'innovazione. Inoltre, gli Stati membri con livelli di protezione relativamente più bassi, dove i segreti commerciali possono essere rubati o acquisiti in altri modi illeciti, presentano un rischio commerciale più elevato. Ciò comporta una perdita di efficienza nell'allocazione dei capitali da destinare alle attività innovative favorevoli alla crescita, a causa della spesa più elevata che si rende necessaria per adottare misure di tutela tali da compensare la protezione giuridica insufficiente in alcuni Stati membri. Tale situazione, inoltre, favorisce anche l'attività dei concorrenti sleali, che, dopo aver illecitamente acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato interno merci costituenti violazione.** Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'UE di merci provenienti da paesi terzi che sono state progettate, fabbricate e commercializzate grazie a segreti commerciali rubati o acquisiti in **altri modi illeciti**. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.

investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'UE di merci provenienti da paesi terzi che sono state progettate, fabbricate e commercializzate grazie a segreti commerciali **che si sono dimostrati essere** rubati o acquisiti in modo illecito. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 50
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Emendamento

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione. ***Tale direttiva non osta alla possibilità per gli Stati membri di fornire una protezione più ampia contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti dei segreti commerciali.***

Or. en

Emendamento 51
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Emendamento

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza, ***anche nel quadro degli appalti pubblici e privati. Tali informazioni o know-how dovrebbero avere inoltre valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale. Hanno valore commerciale soprattutto nella misura in cui l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti rischiano di recare danno agli interessi della persona che controlla lecitamente le informazioni o il know-how, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona.*** Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che

normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Or. fr

Emendamento 52
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, ***senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita***. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Emendamento

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea ***e precisa*** di segreto commerciale. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Or. it

Emendamento 53
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Emendamento

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. ***Le informazioni e il know-how devono avere carattere riservato, un valore commerciale attuale o potenziale, ma la loro tutela contro la divulgazione non deve violare l'interesse pubblico.*** Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Or. ro

Motivazione

Integrazione necessaria in merito alla definizione di "segreto commerciale", disciplinata all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 54

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, **senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita**. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, **le informazioni tecnologiche** e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Emendamento

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali e il know-how **riservato** quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza, **un valore commerciale delle informazioni che dipende dalla loro riservatezza** e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione, **nonché dai concorrenti**.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che la direttiva permetta di distinguere tra ciò che può essere considerato o meno un segreto commerciale. L'oggetto della direttiva non può contemplare le informazioni che devono essere divulgate a norma del diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento 55
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale.

⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento

(9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale.

Analogamente al caso della protezione del legittimo interesse pubblico, come la protezione dei consumatori, la protezione dei lavoratori, la protezione della salute pubblica, dell'ambiente nonché dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione e di informazione, la prevenzione della concorrenza sleale non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento 56
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale.

Emendamento

(9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale.

Analogamente è opportuno che le informazioni la cui divulgazione, acquisizione o utilizzo sono richiesti da norme dell'Unione o nazionali o da autorità pubbliche non rientrino nel campo di applicazione della presente direttiva. Inoltre, la divulgazione, acquisizione o utilizzo di informazioni non dovrebbero essere considerati illeciti quando effettuati al fine della legittima protezione dell'interesse pubblico, tra l'altro per quanto concerne la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, la protezione della vita umana, animale o vegetale, la salvaguardia dell'ambiente, compreso quello urbano, la protezione dei diritti fondamentali, incluse la libertà di espressione e informazione, e la

prevenzione della concorrenza sleale.

⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Or. en

Emendamento 57

Mary Honeyball, Glenis Willmott, Catherine Stihler

**Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Ai fini della presente direttiva, e in conformità del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{6 bis}, i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non dovrebbero in generale essere considerati commercialmente riservati se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa o se la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata. Inoltre, non dovrebbero in generale essere considerati segreti commerciali le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione

temporanea o della conclusione anticipata.

^{6 bis} Regolamento (CE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 58
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Nell'interesse della tutela dell'ambiente, la presente direttiva non osta agli obblighi imposti all'Unione e ai suoi Stati membri dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni in materia ambientale e la loro diffusione. Specificamente, l'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 5, paragrafo 8, della Convenzione di Aarhus impongono alle pubbliche autorità di mettere a disposizione del pubblico informazioni "sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente" e "di mettere a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità al pubblico di informazioni sufficienti sui prodotti, in modo da consentire ai consumatori di operare scelte ambientali consapevoli", recepiti nel diritto dell'Unione dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{6 bis} e dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^{6 ter};

^{6 bis} Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

^{6 ter} Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 16).

Or. en

Emendamento 59
Pascal Durand, Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La presente direttiva non osta agli obblighi imposti all'Unione e ai suoi Stati membri dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni in materia ambientale e la loro diffusione. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della Convenzione di Aarhus impone alle pubbliche autorità di mettere a disposizione del pubblico informazioni "sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente", anche in caso di informazioni commerciali e industriali riservate. Tale requisito è rafforzato e recepito nel diritto dell'Unione dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{6 bis} e dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{6 ter}. L'articolo 5, paragrafo 8, della Convenzione di Aarhus, inoltre, impone all'Unione e ai suoi Stati membri "di mettere a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità al pubblico di informazioni sufficienti sui prodotti, in modo da consentire ai consumatori di operare scelte ambientali consapevoli". Di conseguenza, qualunque acquisizione, utilizzo o divulgazione di segreti commerciali da parte di un'istituzione dell'UE o di una pubblica autorità nazionale conformemente a tali disposizioni non è da ritenersi illecita.

^{6 bis} Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

^{6 ter} Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 16).

Or. en

Emendamento 60
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun

Emendamento

(10) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun

diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente di know-how e di informazioni dovrebbe restare possibile e i concorrenti del detentore del segreto commerciale dovrebbero altresì essere liberi di cercare il segreto di fabbricazione (reverse engineering) per qualsiasi prodotto acquisito lecitamente.

diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. ***Tali disposizioni non possono essere invocate con il solo obiettivo di limitare la concorrenza.*** Pertanto, la scoperta indipendente di know-how e di informazioni dovrebbe restare possibile e i concorrenti del detentore del segreto commerciale dovrebbero altresì essere liberi di cercare il segreto di fabbricazione (reverse engineering) per qualsiasi prodotto acquisito lecitamente.

Or. fr

Emendamento 61
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o dell'Unione che prevedono o richiedono la diffusione di informazioni che potrebbero ricadere nella definizione di segreto commerciale. In questi casi infatti è opportuno definire in maniera chiara la prevalenza dell'interesse pubblico generale.

Or. it

Emendamento 62
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) L'acquisizione lecita di informazioni commerciali riservate o di know-how non può giustificare un loro successivo utilizzo o divulgazione che costituisca un atto di concorrenza sleale contrario alle leali pratiche industriali o commerciali, di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, come lo è qualsiasi atto di concorrenza contrario alle leali pratiche industriali o commerciali. Se da un lato è opportuno incoraggiare una sana concorrenza generata dall'utilizzo lecito dei dati, segnatamente di quelli ottenuti attraverso il reverse engineering, dall'altro è fondamentale sanzionarne qualsiasi utilizzo contrario alle leali pratiche commerciali.

Or. fr

Motivazione

L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione leciti non sono sistematicamente collegati e nella pratica possono essere seguiti da un riutilizzo o un'ulteriore divulgazione illeciti. L'utilizzo sleale di informazioni ottenute in modo lecito attraverso il reverse engineering incrementa le contraffazioni e le copie pirata nel mercato interno.

Emendamento 63
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto del valore del segreto commerciale, della gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché dell'impatto di tale condotta. È altresì opportuno garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

Emendamento

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto del valore del segreto commerciale, della gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché dell'impatto di tale condotta. È altresì opportuno garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori. ***Qualunque misura, compresa l'introduzione e l'attuazione di una definizione uniforme del segreto commerciale e l'introduzione e attuazione di norme uniformi in materia di tutela del segreto commerciale nel mercato interno, suscettibile di limitare direttamente o indirettamente l'utilizzo e la condivisione delle conoscenze, nonché l'assunzione e la mobilità dei lavoratori dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, nell'interesse dell'innovazione e della libera concorrenza.***

Or. fr

Emendamento 64
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno **per la ricerca e l'innovazione**, senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto del valore del segreto commerciale, della gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché dell'impatto di tale condotta. È altresì opportuno garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

Emendamento

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno, **anche in materia di mobilità dei lavoratori**, senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico, **come i diritti fondamentali, la tutela dei consumatori, della salute e dell'ambiente**. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto del valore del segreto commerciale, della gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché dell'impatto di tale condotta. È altresì opportuno garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

Or. en

Emendamento 65
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), *né* la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.

Emendamento

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), la denuncia delle irregolarità *e, tra l'altro, il lavoro dei giornalisti, degli attivisti dei diritti umani e dei sindacalisti*. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni. ***I segreti commerciali non possono in alcun modo essere utilizzati per nascondere informazioni alle istituzioni pubbliche.***

Or. en

Emendamento 66

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. ***È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.***

Emendamento

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate.

Or. de

Emendamento 67

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Nell'interesse della certezza del diritto

Emendamento

(13) Nell'interesse della certezza del diritto

e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno restringere la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo limitato successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo.

e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno restringere la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo limitato successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo. ***La protezione contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali non dovrebbe tuttavia limitare la mobilità dei lavoratori né diventare un ostacolo nella ricerca di un lavoro nel mercato dell'UE. È opportuno tenere conto di questi aspetti nel fissare il termine di prescrizione per le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva: tale termine non dovrebbe pertanto essere superiore a un anno. Il quadro giuridico definito da tale direttiva intende riflettere l'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra i lavoratori, che danno vita a nuove idee, e le imprese, che forniscono le risorse e il contesto necessari per lo sviluppo di tali idee.***

Or. en

Emendamento 68
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso scoraggia

Emendamento

(14) La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso scoraggia

i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare procedure per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni dovrebbe figurare la possibilità di limitare l'accesso *alle prove o* alle udienze, oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni giudiziarie. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal segreto commerciale non sono di dominio pubblico.

i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare procedure per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni dovrebbe figurare la possibilità di limitare l'accesso *pubblico* alle udienze, oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni giudiziarie. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal segreto commerciale non sono di dominio pubblico.

Or. ro

Motivazione

L'accesso alle prove non deve essere limitato poiché questo significherebbe violare il diritto a un processo equo, il diritto alla difesa, e, se del caso, il principio del contraddittorio. Per assicurare la tutela della riservatezza del segreto commerciale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, le autorità giudiziarie competenti possono amministrare le prove in condizioni di riservatezza.

Emendamento 69

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'acquisizione illecita di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbe avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse

Emendamento

soppresso

divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.

Or. en

Emendamento 70
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure inibitorie siano efficaci, la loro durata, quando le circostanze richiedono una durata limitata nel tempo, deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe

Emendamento

(16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale, ***anche quando detto segreto è utilizzato per la fornitura di servizi***. Affinché le misure inibitorie siano efficaci, la loro durata, quando le circostanze richiedono una durata limitata nel tempo, deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto

essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

commerciale. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

Or. fr

Emendamento 71
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. ***In tali casi***, e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che

Emendamento

(17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. ***Qualora venga dimostrata l'acquisizione illecita*** e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle

le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

Or. en

Emendamento 72
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

Emendamento

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa. ***Pertanto, è opportuno che le previsioni della presente direttiva non si applichino qualora la diffusione di informazioni avvenga nella prevalenza dell'interesse pubblico o si configuri come un diritto fondamentale.***

Or. it

Emendamento 73

Jean-Marie Cavada, Frédérique Ries

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

Emendamento

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, **la libertà della stampa e dei media**, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa, per cui

Or. fr

Emendamento 74

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la

Emendamento

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, **la libertà della stampa e dei media**, la libertà

libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

Or. en

Emendamento 75 **Mary Honeyball**

Proposta di direttiva **Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

Emendamento

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, **la libertà della stampa e dei media**, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

Or. en

Emendamento 76
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Gli Stati membri rispettano la libertà della stampa e dei media, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di garantire che la direttiva non limiti l'attività giornalistica, in particolare per quanto riguarda le indagini, la tutela delle fonti e il diritto del pubblico di essere informato.

Or. en

Emendamento 77
Jean-Marie Cavada, Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) È importante che sia rispettata, in particolare, la libertà della stampa e dei media prevista all'articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, affinché la presente direttiva non ostacoli l'attività giornalistica, in particolare in materia di inchieste e protezione delle fonti, oltre che di diritto del pubblico all'informazione.

Or. fr

Emendamento 78
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) La protezione contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali non dovrebbe tuttavia limitare la mobilità dei lavoratori né diventare un ostacolo nella ricerca di un lavoro. È opportuno tenere conto di questi aspetti nel fissare il termine di prescrizione per le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 79
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) La presente direttiva non pregiudica la libera circolazione dei lavoratori né la libertà di stabilimento, in particolare gli articoli 48 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non devono essere utilizzate per limitare la libera circolazione dei lavoratori, dei servizi e dei capitali con modalità che contravvengono al trattato e alla Carta.

Or. en

Emendamento 80
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Le misure di cui alla presente direttiva e la loro attuazione non dovrebbero pregiudicare la libera circolazione dei lavoratori né la libertà di stabilimento, in particolare gli articoli 48 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 81
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) È opportuno che le misure di cui alla presente direttiva e la loro attuazione non pregiudichino la libertà di circolazione e di stabilimento dei lavoratori.

Or. it

Emendamento 82
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

*(28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non devono pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto *lex specialis*.*

soppresso

⁸*Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).*

Or. fr

Motivazione

Da un punto di vista giuridico la direttiva 2004/48/CE e la presente direttiva non si possono sovrapporre, salvo il caso in cui il loro campo di applicazione sia sufficientemente definito. In caso di conflitto prevale la presente direttiva.

Emendamento 83
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non devono pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto *lex specialis*.

⁸Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).

Emendamento

(28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi ***la tutela dell'ambiente, la tutela dei consumatori, i requisiti sanitari e di sicurezza, la tutela della salute***, i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti ***e alle informazioni*** e il diritto contrattuale. ***La tutela dei segreti commerciali non dovrebbe influire sulla divulgazione del codice sorgente di un software come la pubblicazione del software nell'ambito della licenza pubblica dell'Unione europea (EUPL) o licenze compatibili.*** Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto *lex specialis*.

⁸Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).

Or. en

Motivazione

L'Unione europea e le istituzioni pubbliche si affidano al software gratuito e open source (ad es. EUPL, GPL) o alla divulgazione dei codici sorgente (ad es. lo "shared source" Microsoft)

per motivi di sicurezza delle TIC. All'atto della formalizzazione delle tutele dei segreti commerciali è opportuno chiarire che tali tutele non prevalgono sull'esame del codice sorgente del software tutelato in quanto tale dal diritto d'autore per il software (2009/24/CE).

Emendamento 84

József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Oggetto *e campo di applicazione*

Or. en

Emendamento 85

Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Oggetto *e campo di applicazione*

Or. en

Emendamento 86

Henna Virkkunen, Sampo Terho

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali.

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali. ***Gli Stati membri possono stabilire tutele maggiori contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione***

illeciti dei segreti commerciali.

Or. en

Emendamento 87

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce le norme relative ***all'acquisizione lecita e*** alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali ***nonché alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso civile.***

Or. bg

Emendamento 88

Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'acquisizione, l'uso e la divulgazione dei segreti commerciali sono ritenuti leciti qualora siano previsti da norme dell'Unione o nazionali ovvero siano eseguiti da autorità pubbliche nel quadro del loro mandato, affinché la protezione dei segreti commerciali non pregiudichi l'interesse pubblico generale.

Pertanto, in questi casi dette informazioni non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Or. it

Emendamento 89
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, di definire disposizioni che garantiscano una tutela più ampia dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti rispetto a quanto previsto dalla presente direttiva, con l'eccezione degli articoli 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 9, paragrafo 2, degli articoli 10 e 12 e dell'articolo 14, paragrafo 3 [che saranno attuati nella loro interezza].

La presente direttiva non incide sul diritto dell'Unione e/o nazionale né sulle prassi relative all'informazione e consultazione dei dipendenti e alla rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione.

Or. en

Motivazione

La presente formulazione è maggiormente in linea con l'articolo 1 dell'accordo TRIPS.

Emendamento 90
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, di definire disposizioni che garantiscano una tutela più ampia dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti rispetto a quanto previsto dalla presente direttiva, con l'eccezione degli articoli 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 9, paragrafo 2, degli articoli 10 e 12 e dell'articolo 14, paragrafo 3 [che saranno attuati nella loro interezza].

La presente direttiva non incide sul diritto dell'Unione e/o nazionale né sulle prassi relative all'informazione e consultazione dei dipendenti e alla rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione.

Or. en

Emendamento 91
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non pregiudica l'autonomia delle parti sociali né il loro diritto ad avviare contratti collettivi in conformità del diritto, delle tradizioni e

delle pratiche nazionali e nel rispetto delle disposizioni del trattato.

Or. en

Emendamento 92
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Eventuali informazioni, la cui divulgazione sia richiesta da norme dell'Unione o nazionali o da autorità pubbliche nel quadro del loro mandato, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il chiarimento del campo di applicazione è necessario per evitare che le imprese aggirino gli obblighi giuridici riguardanti la divulgazione delle informazioni che fanno parte dei sistemi giuridici nazionali o dell'UE.

Emendamento 93
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere, ai sensi delle disposizioni del trattato, una protezione maggiore contro l'acquisizione, divulgazione e utilizzo illeciti dei segreti commerciali rispetto a quella prevista dalla direttiva, a condizione che sia assicurata la

conformità degli articoli 4 e 5, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 9, paragrafo 2, degli articoli 10 e 12 e dell'articolo 14, paragrafo 3, della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 94
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Eventuali informazioni, la cui divulgazione sia richiesta da norme internazionali, dell'Unione o nazionali o da autorità pubbliche e di regolamentazione nel quadro del loro mandato, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 95
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere, ai sensi delle disposizioni del trattato, definizioni e norme più precise e una descrizione generale dell'acquisizione, divulgazione e utilizzo legittimi dei segreti commerciali, a condizione che sia assicurata la conformità degli articoli 4, 5, 6, e 7, dell'articolo 8, paragrafo 1,

secondo comma, dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 9, paragrafo 2, degli articoli 10 e 12 e dell'articolo 14, paragrafo 3, della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Diversi Stati membri hanno già una legislazione più specifica mentre in altri non esiste. Tuttavia, il rispetto almeno dei requisiti di cui agli articoli di cui sopra è necessario affinché la direttiva sia adatta allo scopo, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione legittima, la proporzionalità, i termini di prescrizione, l'applicazione delle garanzie.

Emendamento 96

Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) «segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Emendamento

(1) «segreto commerciale», informazioni **commerciali riservate** che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Or. it

Emendamento 97

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) "segreto commerciale", informazioni **che soddisfano** tutti i seguenti requisiti:

Emendamento

(1) "segreto commerciale", informazioni, **know-how, fatti, decisioni e dati nell'ambito delle attività economiche che soddisfano** tutti i seguenti requisiti:

Or. bg

Emendamento 98
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) "segreto commerciale", informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Emendamento

(1) "segreto commerciale", informazioni **commerciali, tecnologiche e di qualsiasi altra natura e know-how** che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Or. ro

Motivazione

È necessario precisare la natura delle informazioni che possono rientrare nella categoria dei segreti commerciali, nonché il know-how. L'elenco non pretende di essere esaustivo, considerando che possono esistere anche informazioni di altra natura, non commerciale e non tecnologica, che possono essere considerate segreti commerciali (ad esempio, le informazioni scientifiche che hanno portato alla scoperta di un prodotto medico che ha un valore commerciale).

Emendamento 99
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) "segreto commerciale", informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Emendamento

(1) "segreto commerciale", **know-how riservato e informazioni commerciali con un valore commerciale** che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Or. en

Motivazione

La definizione della Commissione è troppo vaga. Occorre chiarire che il segreto commerciale non è soltanto un'"informazione", ma un'informazione relativa all'attività commerciale

dell'impresa in questione.

Emendamento 100
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – comma

Testo della Commissione

(1) "segreto commerciale", informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Emendamento

(1) "segreto commerciale", *know-how e informazioni commerciali* che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Or. fr

Emendamento 101
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

Emendamento

(b) hanno valore commerciale *attuale o potenziale* in quanto segrete;

Or. ro

Emendamento 102
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

Emendamento

(b) hanno un valore commerciale *indipendente e significativo* in quanto segrete *e in quanto la loro divulgazione comprometterebbe in modo significativo il legittimo interesse economico della*

persona che lecitamente le controlla;

Or. en

Motivazione

Il concetto di interesse legittimo è fondamentale per evitare l'utilizzo della presente direttiva per pratiche commerciali sleali o comportamenti anticoncorrenziali.

Emendamento 103

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

Emendamento

(b) hanno valore commerciale **attuale o potenziale**, in quanto segrete;

Or. bg

Emendamento 104

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sono state sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate **a** mantenerle segrete nel caso in questione.

Emendamento

(c) sono state sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate **e dimostrabili per** mantenerle segrete nel caso in questione. **Tali misure adeguate sono valutate dalle autorità giudiziarie competenti sulla base, in particolare, dell'utilizzo legittimo di mezzi tecnici e contrattuali da parte della persona che lecitamente controlla le informazioni.**

Or. en

Motivazione

Per assicurare che le denunce di acquisizione illecita non siano utilizzate come pratica commerciale sleale o per distorcere la concorrenza, le persone che lecitamente controllano il segreto commerciale devono adottare misure chiare e precauzioni volte a prevenire la divulgazione e devono essere in grado di dimostrare come viene assicurata la segretezza.

Emendamento 105
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sono state sottoposte, da parte **della persona che lecitamente le controlla**, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.

Emendamento

(c) sono state sottoposte, da parte **del loro detentore**, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.

Or. fr

Emendamento 106
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la loro tutela contro la divulgazione non viola l'interesse pubblico.

Or. ro

Emendamento 107

Mary Honeyball, Glenis Willmott, Catherine Stihler

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la loro divulgazione non è di interesse pubblico o non è richiesta dal diritto dell'Unione o dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 108

Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la divulgazione non è richiesta o autorizzata da normative nazionali o dell'Unione.

Or. it

Emendamento 109

Virginie Rozière

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sono legittimamente mantenute segrete;

Or. fr

Emendamento 110
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "detentore del segreto commerciale", qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale;

Emendamento

(2) "detentore del segreto commerciale", qualsiasi persona fisica *e/o* giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale;

Or. ro

Emendamento 111
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "autore della violazione", qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali;

Emendamento

(3) "autore della violazione", qualsiasi persona fisica *e/o* giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali;

Or. ro

Emendamento 112
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "autore della violazione", qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali;

Emendamento

(3) "autore della violazione", qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente *o in modo contrario alle leali pratiche commerciali* acquisito, utilizzato

o divulgato segreti commerciali, **creando in questo modo la possibilità di danneggiare o effettivamente danneggiando gli interessi commerciali del detentore del segreto;**

Or. bg

Emendamento 113
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "autore della violazione", qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali;

Emendamento

(3) "**contravventore**", qualsiasi persona fisica o giuridica che ha **intenzionalmente e** illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali **per scopi di natura commerciale e con modalità contraria alle leali pratiche commerciali;**

Or. en

Motivazione

Il termine "autore della violazione" viene tipicamente utilizzato nel contesto della legislazione in materia di proprietà intellettuale ed è pertanto fuorviante in questo contesto, poiché il segreto commerciale non è un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 114
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "merci costituenti violazione", le merci la cui progettazione, qualità, fabbricazione o commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti

Emendamento

(4) "merci costituenti violazione", le merci la cui progettazione, **caratteristiche**, qualità, fabbricazione o commercializzazione beneficiano in

commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Or. ro

Emendamento 115
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "merci **costituenti violazione**", le merci la cui progettazione, qualità, fabbricazione o commercializzazione **beneficiano in maniera significativa** di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Emendamento

(4) "merci **illecite**", le merci **immesse sul mercato** la cui progettazione, qualità, fabbricazione o commercializzazione **hanno dimostrativamente beneficiato** di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Or. en

Motivazione

Il termine "merci costituenti violazione" viene utilizzato nel contesto del diritto in materia di proprietà intellettuale ed è pertanto fuorviante in questo contesto. (L'emendamento che sostituisce "costituenti violazione" con "illecite" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 116
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "merci **costituenti violazione**", le merci **la cui progettazione**, qualità, fabbricazione o commercializzazione **beneficiano in maniera significativa** di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati

Emendamento

(4) "merci **o servizi illeciti**", le merci **immesse sul mercato di cui si dimostri che forma**, qualità, **caratteristiche**, fabbricazione o commercializzazione **hanno beneficiato** di segreti commerciali

illecitamente.

acquisiti, utilizzati o divulgati
illecitamente.

Or. fr

Motivazione

Data l'importanza dei settori dei servizi e il fatto che la loro competitività è basata su know-how e informazioni commerciali riservate, la direttiva dovrebbe riguardare anche loro. Inoltre, il termine giuridico "progettazione" genera confusione con i diritti di proprietà intellettuale. È preferibile utilizzare il termine "forma", più generico.

Emendamento 117 **Virginie Rozière**

Proposta di direttiva **Articolo 3 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono ai detentori del segreto commerciale il diritto di chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva al fine di evitare l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale oppure di ottenere risarcimento nel caso in cui ciò avvenga.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono ai detentori del segreto commerciale ***che abbiano subito un pregiudizio a causa dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale*** il diritto di chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva al fine di evitare l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale oppure di ottenere risarcimento nel caso in cui ciò avvenga.

Or. fr

Emendamento 118
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono ai detentori del segreto commerciale il diritto di **chiedere** l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva al fine di evitare l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale oppure di ottenere risarcimento nel caso in cui ciò avvenga.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono ai detentori del segreto commerciale il diritto di **richiedere** l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva al fine di evitare l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale oppure di ottenere risarcimento nel caso in cui ciò avvenga.

Or. ro

Emendamento 119
Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza **grave** in uno dei seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza in uno dei seguenti modi:

Or. en

Emendamento 120
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita **ogniqualevolta effettuata intenzionalmente o per negligenza grave in uno dei** seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita **in particolare nei** seguenti casi:

Or. en

Emendamento 121
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza **grave** in uno dei seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza in uno dei seguenti modi:

Or. ro

Motivazione

Spesso è difficile all'atto pratico stabilire il limite tra negligenza grave e lieve. In questo caso, si impone l'applicazione di una sanzione di fronte all'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del relativo detentore, a prescindere dalla forma di colpa con cui ha agito l'autore della violazione.

Emendamento 122
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente **o per negligenza grave** in uno dei seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente **allo scopo di ottenere un guadagno economico o di causare un danno economico al detentore** in uno dei seguenti modi:

Or. en

Emendamento 123
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza **grave** in uno dei seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza in uno dei seguenti modi:

Or. de

Motivazione

Anche l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale può avere effetti devastanti sul suo detentore, anche se questo avviene semplicemente per negligenza. Anche in caso di una semplice violazione del segreto commerciale, il detentore del segreto deve essere tutelato.

Emendamento 124
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ***ogniqualevolta effettuata intenzionalmente o per negligenza grave in uno dei*** seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ***in particolare nei*** seguenti casi:

Or. en

Emendamento 125
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza grave in uno dei seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente ***allo scopo di ottenere un guadagno economico o di causare un danno economico alla persona che lecitamente lo controlla*** o per negligenza grave in uno dei seguenti modi:

Or. en

Motivazione

L'intenzione di seguire una pratica commerciale sleale invece di utilizzare il legittimo interesse pubblico per accedere alle informazioni deve essere insita nella definizione di acquisizione illecita.

Emendamento 126
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata **intenzionalmente o per negligenza grave in uno dei** seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata **nei** seguenti casi:

Or. en

Emendamento 127
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici **sottoposti al lecito controllo** del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;

Emendamento

(a) accesso non autorizzato o copia **o prelievo** non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto **laddove la persona che compie tali azioni sappia o debba sapere, tenuto conto delle circostanze, di commettere un'acquisizione non autorizzata di tale segreto commerciale;**

Or. en

Motivazione

Il detentore del segreto commerciale è, per definizione, la persona che lecitamente controlla il segreto commerciale [cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)], pertanto non occorre

ripetere che il segreto commerciale è lecitamente sotto il suo controllo. Tale condizione qualificante è importante per non ampliare eccessivamente il campo di applicazione dell'acquisizione illecita. Tale aggiunta, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), rende superfluo anche l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 128
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale ***o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;***

Emendamento

(a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale;

Or. it

Emendamento 129
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) accesso non autorizzato o copia non ***autorizzata di*** documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;

Emendamento

(a) accesso non autorizzato, ***riproduzione*** o copia, ***o commissione di qualunque tipo di azione su*** documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;

Or. ro

Motivazione

L'accesso non autorizzato o la copia non coprono tutte le azioni che possono essere commesse in relazione a documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto, e che sono finalizzati all'acquisizione illegale del segreto commerciale. In questo contesto l'elenco non deve essere esaustivo.

Emendamento 130 **Therese Comodini Cachia**

Proposta di direttiva **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici **sottoposti al lecito controllo** del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;

Emendamento

(a) accesso non autorizzato o copia **o prelievo** non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto **laddove la persona che compie tali azioni sappia o debba sapere, tenuto conto delle circostanze, di commettere un'acquisizione non autorizzata di tale segreto commerciale;**

Or. en

Emendamento 131 **Julia Reda, Pascal Durand**

Proposta di direttiva **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) accesso non autorizzato **o copia non autorizzata di** documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici **sottoposti al lecito controllo del detentore del** segreto commerciale, **che contengono**

Emendamento

(a) accesso non autorizzato **al segreto commerciale, che può includere** documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici **che contengono il** segreto commerciale, **sottoposti al lecito controllo**

*il segreto commerciale o dai quali il
segreto commerciale può essere dedotto;*

del detentore del segreto commerciale;

Or. en

Motivazione

La terminologia "dai quali il segreto commerciale può essere dedotto" genera ambiguità in merito alla ricerca del segreto di fabbricazione (reverse engineering), che deve essere salvaguardata.

Emendamento 132

József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) furto;

soppresso

Or. en

Emendamento 133

Daniel Buda

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) violazione o istigazione alla violazione di un accordo di riservatezza o di qualsiasi altro obbligo di segretezza;

(e) violazione, istigazione **o complicità** alla violazione di un accordo di riservatezza o di qualsiasi altro obbligo di segretezza;

Or. ro

Emendamento 134
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) qualsiasi altra condotta che, in tali circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione è troppo vaga e può condurre ad abusi. Le lettere da a) a e) definiscono in modo chiaro quali sono le pratiche commerciali illecite o sleali.

Emendamento 135
Glenis Willmott, Mary Honeyball

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) qualsiasi altra condotta che, in tali circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.

soppresso

Or. en

Emendamento 136
Sergio Gaetano Coffferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'utilizzo o la divulgazione di un

(3) L'utilizzo o la divulgazione di un

segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza grave, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza grave, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni, **con l'effetto di acquisire un vantaggio o causare un danno economico**:

Or. it

Emendamento 137
Kostas Chrysogonos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza **grave**, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 138
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza **grave**, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento 139
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente ***o per negligenza grave***, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente ***e allo scopo di ottenere un guadagno economico o di causare un danno economico al detentore del segreto commerciale*** da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 140
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza ***grave***, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Or. de

Motivazione

Anche l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale può avere effetti devastanti sul

suo detentore, anche se questo avviene semplicemente per negligenza. Anche in caso di una semplice violazione del segreto commerciale, il detentore del segreto deve essere tutelato.

Emendamento 141

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza grave, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente **e allo scopo di ottenere un guadagno economico o di causare un danno economico alla persona che lecitamente lo controlla** o per negligenza grave, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

L'intenzione di seguire una pratica commerciale sleale invece di utilizzare il legittimo interesse pubblico per accedere alle informazioni deve essere insita nella definizione di acquisizione illecita.

Emendamento 142

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – punto a

Testo della Commissione

(a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;

Emendamento

(a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente **o in modo contrario alle leali pratiche commerciali;**

Or. bg

Emendamento 143
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) viola un accordo di riservatezza o **qualsiasi altro obbligo di** segretezza del segreto commerciale;

Emendamento

(b) viola un accordo di riservatezza **legalmente valido ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione volto ad assicurare** la segretezza del segreto commerciale;

Or. en

Emendamento 144
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che **impone restrizioni all'utilizzo** del segreto commerciale.

Emendamento

(c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che **vieta l'utilizzo del segreto commerciale per scopi diversi da quelli espressamente stabiliti dal detentore** del segreto commerciale.

Or. ro

Emendamento 145
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) viola un obbligo contrattuale **o di altra natura** che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale.

Emendamento

(c) viola un obbligo contrattuale **legalmente valido** che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale.

Emendamento 146
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) ha acquisito il segreto commerciale o ne è venuta a conoscenza lecitamente nell'ambito di un rapporto di lavoro e sfrutta il segreto commerciale o lo divulga durante il rapporto di lavoro continuativo o al termine del rapporto di lavoro.

Or. de

Motivazione

La divulgazione di segreti commerciali da parte di lavoratori e lo sfruttamento del segreto da parte di ex-lavoratori hanno effettivamente maggiore importanza in merito a un utilizzo legale dei segreti commerciali e devono pertanto essere menzionati in modo esplicito.

Emendamento 147
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) ha ottenuto lecitamente il segreto commerciale, ma lo utilizza o lo divulga in modo contrario alle leali pratiche commerciali e in modo tale da poter pregiudicare gli interessi commerciali del detentore del segreto commerciale e/o il buon funzionamento del mercato interno.

Or. fr

Motivazione

L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione leciti non sono sistematicamente collegati e possono essere in pratica seguiti da un riutilizzo o ridivulgazione illeciti.

Emendamento 148
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le condizioni di cui al presente paragrafo non possono limitare arbitrariamente l'utilizzo dell'esperienza acquisita onestamente nel corso del rapporto di lavoro o di qualunque altro rapporto contrattuale. Le norme in materia di contratti collettivi e di sistemi nazionali di diritto del lavoro non sono interessate.

Or. fr

Emendamento 149
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le previsioni di cui al paragrafo 3 non limitano l'uso delle conoscenze e delle competenze acquisite dai dipendenti in maniera onesta nello svolgimento del loro lavoro.

Or. it

Emendamento 150

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'impresa deve definire e informare in precedenza i propri dipendenti sui fatti specifici, informazioni, decisioni e dati che sono ad accesso limitato e costituiscono quindi un segreto commerciale.

Or. bg

Emendamento 151

Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione consapevole e deliberata di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale.

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione consapevole e deliberata di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale, ***nei casi in cui la persona che ha posto in essere dette attività fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto, secondo le circostanze, essere a conoscenza, del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illegittimamente.***

Or. it

Emendamento 152
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Acquisizione, *utilizzo e divulgazione leciti*
dei segreti commerciali

Emendamento

Acquisizione *lecita* dei segreti commerciali
e deroghe

Or. en

Emendamento 153
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(a bis) contratto commerciale tra la
persona che lecitamente controlla il
segreto commerciale e un acquirente;*

Or. en

Motivazione

Il modo più comune per acquisire un segreto commerciale è la semplice transazione commerciale; come confermato dallo studio sulla valutazione d'impatto, il 60% delle imprese scambia segreti commerciali.

Emendamento 154
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(a bis) richiesta o autorizzazione da
normative nazionali o dell'Unione;*

Emendamento 155
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni;

Emendamento

(b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, ***il quale è libero da qualsiasi obbligo di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;***

Or. en

Emendamento 156
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni;

Emendamento

(b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, ***il quale è libero da qualsiasi obbligo di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;***

Or. en

Emendamento 157
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni;

Emendamento

(b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, ***il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale, a condizione che le informazioni ottenute non siano utilizzate in modo contrario alle leali pratiche commerciali;***

Or. fr

Emendamento 158
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

(b bis) utilizzo delle conoscenze e delle competenze che i dipendenti hanno acquisito in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro;

Emendamento

Or. it

Emendamento 159
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 160
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

Emendamento

(c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di ***lavoratori o*** rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

Or. it

Emendamento 161
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) esercizio ***del diritto*** all'informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità

Emendamento

(c) ***acquisizione e divulgazione di segreti commerciali da parte di rappresentanti dei lavoratori nell'ambito dell'esercizio dei***

al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

loro diritti all'informazione, alla consultazione **e alla partecipazione**, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e alle pratiche nazionali, **e nell'ambito della difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, inclusa la cogestione**;

Or. en

Emendamento 162
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

Emendamento

(c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di **lavoratori o** rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

Or. en

Motivazione

Non in tutte le imprese sono presenti rappresentanti dei lavoratori.

Emendamento 163
Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) attraverso le conoscenze, qualifiche e competenze dei lavoratori ottenute in una precedente attività lavorativa, che non rientrano nella definizione di segreti commerciali di cui all'articolo 2. Gli

obblighi contrattuali e qualsiasi altra azione che limiti l'uso di tali conoscenze, qualifiche e competenze devono essere conformi al principio di libera circolazione dei lavoratori e di proporzionalità, nell'interesse dell'innovazione e della libera concorrenza;

Or. en

Emendamento 164
Giovanni Toti

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) qualsiasi altra pratica che, in tali circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

soppresso

Or. en

Emendamento 165
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) qualsiasi altra pratica che, in tali circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

soppresso

Or. de

Motivazione

La fattispecie non è definita a sufficienza e si rischia di limitare notevolmente la tutela del segreto commerciale.

Emendamento 166
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) attraverso le conoscenze, qualifiche e competenze che i lavoratori hanno ottenuto in una precedente attività lavorativa e che non rientrano nella definizione di segreti commerciali di cui all'articolo 2. Gli obblighi contrattuali e qualsiasi altra misura che limiti l'uso di tali conoscenze devono essere conformi al principio di proporzionalità, nell'interesse dell'innovazione e della libera concorrenza;

Or. en

Emendamento 167
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) tale acquisizione, utilizzo o divulgazione è richiesta o autorizzata dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), o dall'articolo 5, paragrafo 8, della Convenzione di Aarhus delle Nazioni Unite, dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1367/2006 o dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE che prevedono la divulgazione di informazioni rilevanti ai fini della protezione dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 168
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le informazioni che possono essere considerate segreti commerciali possono anche rivestire un'importanza diretta per la società nel suo complesso, ad esempio nel campo delle politiche sanitarie, ambientali e in materia di sicurezza alimentare, e l'accesso a questo tipo di informazioni da parte delle istituzioni pubbliche non dovrebbe essere ostacolato dal solo fatto che questa tipologia di informazioni sono classificate come "segreto commerciale".

Or. en

Emendamento 169
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali sono considerati leciti qualora siano previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, fatti salvi i diritti del detentore.

Or. fr

Motivazione

L'utilizzo senza restrizioni di segreti commerciali lecitamente ottenuti appare problematico, in particolare in settori dove la tutela della proprietà intellettuale non è disponibile, anche se

vengono effettuati notevoli investimenti a favore dello sviluppo di nuovi prodotti.

Emendamento 170

Julia Reda, Pascal Durand

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale o rientrino nel mandato di istituzioni pubbliche.

Or. en

Emendamento 171

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1bis. Il datore di lavoro è considerato il detentore legittimo del segreto commerciale sviluppato dal lavoratore quando è legato alla sua attività nell'impresa.

Or. bg